

DELIBERAZIONE 15 MARZO 2018
154/2018/E/EEL

**CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL
DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO E IMMISSIONE (DELIBERAZIONE 369/2017/E/EEL)
RISPETTO A STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL
SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ 342/2016/E/EEL) E REVISIONE DEL RELATIVO ALLEGATO B**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1011^a riunione del 15 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2013, 197/2013/E/EEL (di seguito: deliberazione 197/2013/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2016, 800/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 800/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 25 maggio 2017, 369/2017/E/EEL (di seguito: 369/2017/E/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell’ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell’Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 369/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, al punto 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell’Allegato B al provvedimento, ivi incluse informazioni puntuali sulla composizione del proprio portafoglio di unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 7 luglio 2017 (prot. Autorità 23467 dell’11 luglio 2017) con la quale sono state acquisite ulteriori informazioni relativamente al suo portafoglio commerciale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- i rilievi di natura giuridico-procedimentale, avanzati dalla Società nell’ambito del procedimento a suo carico e ribaditi nella nota del 7 luglio 2017, esulano dall’oggetto del presente provvedimento che ha unicamente la finalità di rivedere l’applicazione della misura prescrittiva definita nella deliberazione 369/2017/E/EEL, in considerazione degli elementi fattuali forniti dalla Società medesima.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con le modalità sopra descritte, la Società ha evidenziato, con riferimento alle unità di consumo incluse nel proprio portafoglio nel periodo di indagine:
 - i. la penalizzazione degli operatori di piccole dimensioni, quale è la Società, per effetto della scelta di un'unica soglia di tolleranza espressa in termini percentuali;
 - ii. l'irrilevanza in termini di MWh degli sbilanciamenti medi mensili registrati sia a livello nazionale sia, in particolare, nella zona Sud dove pure sono stati riscontrati gli sbilanciamenti più elevati in termini percentuali; trattandosi di valori inferiori alla soglia media oraria di 10 MW, si confermerebbe, ai sensi della Relazione Tecnica allegata alla deliberazione 197/2013/E/EEL - rispetto alla quale la deliberazione 444/2016/R/EEL si porrebbe in linea di continuità - l'assenza di effetti significativi sul sistema elettrico;
 - iii. l'estraneità della condotta di programmazione della Società rispetto all'innalzamento del corrispettivo di cui all'articolo 44 della deliberazione 111 (c.d. corrispettivo *uplift*); infatti, nel corso del 2017 tale corrispettivo si sarebbe attestato sugli stessi livelli del 2016 nonostante gli sbilanciamenti in termini di volumi siano stati limitati dall'entrata in vigore delle deliberazioni 444/2016/R/EEL e 800/2016/R/EEL; ciò proverebbe l'assenza di una connessione tra sbilanciamenti e incremento del corrispettivo *uplift* che risulterebbe invece influenzato significativamente dalla dinamica del prezzo di sbilanciamento;
- con riferimento alle unità di produzione, la Società ha fornito la composizione del proprio portafoglio di unità non rilevanti non programmabili, evidenziando:
 - i. la presenza di un impianto idroelettrico ad acqua fluente di piccole dimensioni nella zona Centro Nord, dispacciato in un unico mese particolarmente secco nel periodo di indagine; ciò avrebbe determinato uno sbilanciamento elevato in termini percentuali ma irrisorio in valore assoluto;
 - ii. l'analoga irrilevanza degli sbilanciamenti degli impianti fotovoltaici dispacciati nelle zone Sicilia e Sud.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'Autorità ha individuato le soglie di tolleranza sulla base delle performance di utenti del dispacciamento aventi portafogli di dimensioni contenute, comparabili con quello detenuto dalla Società;
- i dati numerici forniti dalla Società confermano quanto già riportato nella deliberazione 369/2017/E/EEL sui fattori che concorrono alla determinazione del corrispettivo *uplift*: come evidenziato, infatti, nella sezione A1 della sopracitata deliberazione, detto corrispettivo dipende sia dal comportamento d'offerta adottato dagli utenti del dispacciamento delle unità abilitate (e del quale giustamente la Società non può essere ritenuta responsabile), al quale sono legati i costi sostenuti da Terna sul mercato per il servizio di dispacciamento (e la

relativa componente del corrispettivo *uplift*) e i prezzi di sbilanciamento, sia dai volumi di sbilanciamento effettivo (che, moltiplicati per i prezzi di sbilanciamento, concorrono a determinare la componente del corrispettivo *uplift* legata agli sbilanciamenti);

- in particolare è evidente come gli elevati prezzi di offerta verificatisi sul mercato per il servizio di dispacciamento nella primavera del 2016 e del 2017 abbiano comportato un incremento significativo del corrispettivo *uplift*; tuttavia, giova evidenziare che:
 - i. per l'anno 2016 l'incremento del corrispettivo *uplift* è stato ulteriormente aggravato dagli elevati volumi di sbilanciamento effettivo associati alle unità non abilitate (frutto di una programmazione contraria ai principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza); con volumi di sbilanciamento contenuti entro i canoni di correttezza, l'impatto complessivo sarebbe stato inferiore;
 - ii. per l'anno 2017 l'incremento del corrispettivo *uplift* è stato mitigato dalle disposizioni della deliberazione 444/2016/R/EEL finalizzate a disincentivare strategie di programmazione non diligenti nei confronti del sistema; a ciò, in particolare, è da ascrivere il valore della componente relativa agli sbilanciamenti che nella primavera 2017 è risultato inferiore rispetto alla primavera 2016;
- i provvedimenti prescrittivi adottati a seguito dei procedimenti avviati con la deliberazione 342/2016/E/EEL traggono origine dall'accertamento di una programmazione contraria ai principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza, indipendentemente dall'ammontare dei volumi o dal relativo impatto economico; in tale contesto non ha quindi più alcun rilievo il criterio di rilevanza (10 MW) di cui alla Relazione Tecnica allegata alla deliberazione 197/2013/E/EEL: tale criterio, infatti, era stato utilizzato per quantificare l'impatto complessivo delle condotte tenute dagli utenti del dispacciamento sul funzionamento del mercato elettrico e sui prezzi e i costi ad esso associati, valutazione che non ha rilievo ai fini dei presupposti della prescrizione di cui alla deliberazione 369/2017/E/EEL che, come già detto, si fonda sull'accertamento di condotte contrarie ai canoni della correttezza;
- l'impatto economico delle programmazioni non diligenti (e quindi la rilevanza degli stessi in termini di volume effettivo) è, comunque, tenuto in considerazione in sede di quantificazione delle relative partite economiche, come descritto nella sezione C della deliberazione 369/2017/E/EEL cui si rimanda per i dettagli;
- con la deliberazione 444/2016/R/EEL l'Autorità ha inteso adottare interventi di natura temporanea e di immediata applicazione al fine di contrastare in modo strutturale le strategie di programmazione non diligente nei confronti del sistema che non erano adeguatamente disincentivate dalla regolazione previgente; in tale ottica si è basata su soglie di tolleranza in continuità con quelle di cui alla relazione tecnica allegata alla deliberazione 197/2013/E/EEL; non ha, invece, avuto alcun seguito l'analisi sulla rilevanza in termini di volumi, in quanto con la deliberazione 444/2016/R/EEL si è introdotta una disciplina valevole per tutti

gli utenti del dispacciamento, indipendentemente dall'effettivo ammontare degli sbilanciamenti in termini di energia;

- per quanto detto sopra non possono essere accolte le osservazioni della Società in merito all'irrisorietà in termini di volume degli sbilanciamenti in cui è incorsa;
- le informazioni fornite dalla Società in merito alla composizione del proprio portafoglio in termini di fonti primarie consentono di personalizzare la soglia di tolleranza applicabile alle unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili: per ulteriori dettagli in merito si rinvia all'Allegato B alla presente deliberazione;
- gli ulteriori elementi relativi all'impianto idroelettrico ad acqua fluente sono di carattere generale e non sono suffragati da valutazioni di tipo quantitativo che consentano all'Autorità ulteriori personalizzazioni della soglia di tolleranza rispetto al valore standard del 30% prevista per questa fonte primaria.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- alcuni degli elementi fattuali evidenziati dalla Società, pur non assumendo rilievo quanto ai presupposti che hanno determinato il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 369/2017/E/EEL che, sotto questo profilo, non può che essere confermato, rilevano però al fine di una revisione delle determinazioni contenute nell'Allegato B alla citata deliberazione, con particolare riferimento alle soglie di tolleranza ivi contenute.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 369/2017/E/EEL, modificando, come specificato in motivazione, il contenuto dell'Allegato B ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione;
- sia necessario individuare le tempistiche con cui Terna procede alla regolazione delle partite economiche sottese al provvedimento 369/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento

DELIBERA

1. di confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 369/2017/E/EEL, modificando il contenuto del relativo Allegato B, che viene pertanto sostituito dall'Allegato B al presente provvedimento, ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione, in ragione della rilevanza di alcuni degli elementi fattuali trasmessi dalla Società, come specificato in motivazione;

2. di prevedere che Terna proceda alla determinazione delle partite economiche sottese al provvedimento 369/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento, entro l'ultimo giorno di aprile 2018 (con liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo di maggio 2018);
3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo di tutti i suoi allegati, alla Società e a Terna;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it ad eccezione dell'Allegato B; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

15 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni